

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ NEL  
PROCEDIMENTO DI MESSA ALLA PROVA  
(ai sensi degli artt. 168 bis c.p., 464 bis c.p.p. e 2, c. 1, del D.M. 8 giugno 2015, n. 88)**

**PREMESSO CHE:**

- nei casi previsti dall'art. 168 bis del codice penale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità;
- ai sensi dell'art. 168 bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;
- ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2, comma 1, del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale;
- il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma 1, del D.M. 88/2015 per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art. 168 bis codice penale;
- l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento.

\*\*\*\*\*


Tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione, tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del Dott. Massimo CAPURSO, Presidente del Tribunale di Cassino (FR), giusta delega di cui all'atto in premessa, e l'Ente Locale Comune di Cervaro, con sede a Cervaro (FR) in piazza V. Emanuele C.F. 81000350603, nella persona del Sindaco legale rappresentante *pro-tempore*, Dott. Angelo D'Aliesio, nato in Cervaro (FR) il 13/11/1950 ed ivi residente alla via S. Maria di Trocchio n. 58, (da ora, per brevità, definito "Ente") si conviene e si stipula quanto segue in forma di scrittura privata tra soggetti pubblici:

**Art. 1**

L'Ente consente che fino a **num. 4** (quattro) soggetti, anche contemporaneamente, (ciascuno di essi da ora, per brevità, definito "*aspirante*") svolgano presso le proprie strutture, e/o all'esterno di esse, l'attività non retribuita in favore della collettività per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168 bis codice penale. L'Ente, se richiesto, informerà la cancelleria del Tribunale e l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

**Art. 2**

L'*aspirante* presterà presso le strutture dell'Ente le attività rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, del D.M. n. 88/2015: servizio di supporto in attività socio assistenziali; attività di segretariato sociale; manutenzione e pulizie di immobili e verde pubblico. L'ente, sin da ora, individua nell'Assistente Sociale la persona incaricata di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei soggetti e di impartire a costoro le relative istruzioni. L'Ente, se richiesto, si impegna a comunicare ogni eventuale variazione/integrazione dell'elenco delle



prestazioni o dei nominativi alla cancelleria del Tribunale e all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna.

#### **Art. 3**

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito l'aspirante, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona. L'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'Ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente. Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'Ente di corrispondere agli aspiranti una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi, svolta. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

#### **Art. 4**

L'Ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità sono a carico dell'Ente, che provvede in caso di eventuale sinistro ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti. Se previsti, l'Ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

#### **Art. 5**

L'Ente, se richiesto, comunicherà all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna competente il nominativo dell'assistente incaricato di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati, e di impartire le relative istruzioni. Il referente si impegna a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte degli aspiranti e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti. Segnaleranno, inoltre, con tempestività le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6, del decreto ministeriale. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464 *quinquies* del codice di procedura penale.

L'Ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico che l'Ente si impegna a predisporre. L'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna informerà l'Ente sul nominativo dei funzionari incaricati di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno degli aspiranti inseriti. L'Ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna.



**Art. 6**

L'Assistente Sociale dell'Ente, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, dovrà redigere una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi dell'imputato all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente con le modalità previste dall'art. 141 ter, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 28 luglio 1898 n. 271.

**Art. 7**

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia, o del Presidente del Tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell'Ente. L'Ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui al successivo art. 8, in caso di cessazione dell'attività.

**Art. 8**

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'Ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3 del D.M. n. 88/2015.

**Art. 9**

La presente convenzione avrà, la durata di anni cinque a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.

La presente convenzione s'intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.

\*\*\*\*\*

Copia della convenzione viene inviata dal Tribunale di Cassino (FR) al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria del Tribunale; viene inviata, inoltre, sempre dal Tribunale di Cassino (FR) al Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria - Direzione Generale degli Affari Penali e al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna nonché all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna competente.

\*\*\*\*\*

Cassino, 5 febbraio 2019

Il Sindaco del Comune di Cervaro  
Dott. Angelo D'Aliesio

IL SINDACO  
Dott. Angelo D'Aliesio



Il Presidente del Tribunale  
Massimo Capurso

